



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

PARERI

Voce: TRASPORTI

Estremi del Parere:	N. 31/11
Massima / Abstract:	AUTOLINEE BI-REGIONALI – AUTORIZZAZIONE - COMPETENZA
Note / Riferimenti Normativi	ART 84 DPR 24-7-1977, N. 616

Redattore: CHIAPPARRONE

Ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 422/1997 le linee che interessano più di due regioni sono qualificate di interesse nazionale e rientrano nella competenza statale anche per i percorsi intermedi.

Le autolinee che si sviluppano prevalentemente in una regione interessandone un'altra soltanto sono di competenza della prima e rientrano nella previsione di cui all'art. 84 del d.p.r. n. 616/1977 che prevede per la loro autorizzazione la preventiva intesa fra i due enti.

